

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 16/04/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 18.12.2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 07.12.2018, il ricorrente – che richiama il principio di diritto espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza *Lexitor* – chiede in via principale di “accertare e dichiarare la nullità, invalidità e/o inefficacia della clausola contrattuale in merito alla non rimborsabilità di costi e commissioni in caso di estinzione anticipata”; di “accertare e dichiarare che le commissioni di istruttoria, di attivazione, di gestione e di intermediazione difettano di sufficiente specificità al fine di desumerne l'integrale natura *up-front*, in contrasto con le esigenze di tutela e di inequivoca informazione del consumatore e, pertanto, qualificarle *recurring* ai sensi dell'art. 1370 c.c.” e, per gli effetti, riconosce “al ricorrente la somma complessiva di € 1.978,56 oltre interessi come per legge”. Chiede, inoltre, la refusione delle spese sostenute per la difesa tecnica.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce, in via preliminare, che il testo italiano dell'art. 16 della Direttiva e l'art. 125 *sexies* del TUB collegano con chiarezza la riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati alla restante durata del contratto. Eccepisce, inoltre, la non ripetibilità sia delle commissioni accessorie, atteso il loro carattere *up-front*, come specificato nel contratto, nel modulo SECCI e confermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4111 del 2001, sia delle spese fisse contrattuali, riferite ad attività che si sono esaurite con il perfezionamento del contratto. Chiede, pertanto di rigettare il ricorso.



In sede di repliche, il ricorrente richiama nuovamente la sentenza “*Lexitor*” della Corte di Giustizia per ribadire il diritto, in caso di estinzione anticipata, al rimborso di tutti i costi previsti in contratto.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: “*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Nel caso di specie il ricorrente chiede la restituzione dei costi collegati al finanziamento anticipatamente estinto. Al riguardo, il Collegio rileva la natura *up front* delle Commissioni accessorie e delle Spese fisse contrattuali, in quanto corrispettive di attività destinate a esaurirsi con la conclusione del contratto. In linea con il richiamato orientamento, ritiene che tali costi vadano rimborsati secondo la curva degli interessi e che, pertanto, il ricorso meriti di essere parzialmente accolto secondo il prospetto seguente:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	9,24%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	40,34%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
<input type="radio"/>	commissioni accessorie (up front)	€ 2.898,00	€ 1.738,80	€ 1.169,12	<input checked="" type="radio"/>	€ 1.169,12
<input type="radio"/>	spese fisse contrattuali (up front)	€ 400,00	€ 240,00	€ 161,37	<input checked="" type="radio"/>	€ 161,37
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>	

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.330,49
interessi legali	si

Il ricorrente chiede inoltre la refusione delle spese sostenute per la difesa tecnica. La richiesta non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.330,49, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS